

**Proposta di Deliberazione Consiglio Direttivo n. 19 del 19/07/2023****OGGETTO:****BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 DEL T.U.E.L E ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 126/2014 E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA.**

PREMESSO CHE dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 e che la programmazione di bilancio deve essere rappresentata nel Documento Unico di Programmazione (DUP), redatto secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato n. 12 del DPCM 28/12/2011.

**DATO ATTO CHE**

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 05 del 19/04/2023 è stato fatto il riaccertamento ordinario dei residui, in applicazione al principio contabile della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. n. 118/2011) con conseguenti variazioni degli stanziamenti e l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata nell'esercizio 2023 ed adeguamento degli stanziamenti in spesa dell'esercizio 2023
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 05 del 11/05/2023 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2022
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 06 del 11/05/2023 veniva approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2023-2024-2025
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 07 del 11/05/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025

RICHIAMATO il punto 4.2, lettera a), del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.lgs.118/2011, che così dispone:

*“Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:*

- *a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;.....”.*

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 che stabilisce che almeno una volta , entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Assemblea *“provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:*

- a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*
- Il principio della programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), che al paragrafo 4.2 recita: “g) *lo schema di delibera di assestamento del bilancio, e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”;
- l’articolo 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale su tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*”
- il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
  - nel bilancio in sede di assestamento;
  - nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

ACCERTATO, sulla scorta delle rilevazioni contabili idoneamente registrate e della verifica/ricognizione analitica e puntuale sulle previsioni del Bilancio 2023, si è riscontrata: la necessità di effettuare le variazioni che si riepilogano di seguito:

- a. L’esistenza di un saldo attivo (avanzo di amministrazione disponibile) pari ad euro 434.993,68 accertato con l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario precedente a quello in corso (euro 584.508,68) al netto della quota parte vincolata pari ad euro 75.515,00 e di parte destinata agli investimenti per euro 74.00000;
- b. L’equivalenza degli impegni di spese d’investimento con gli accertamenti delle correlate entrate, nonché degli impegni di spese con gli accertamenti delle entrate relative alla partita di giro;
- c. Il mantenimento dell’equilibrio della gestione dei residui, tenuto conto del fondo di cassa disponibile presso il Tesoriere Consortile;

e la necessità di effettuare le variazioni che si riepilogano di seguito:

- maggior accertamento di entrata/spesa per i trasferimenti Iva servizi esternalizzati (pubblicato dal Ministero dell’Interno – Finanza Locale)
- accertamento delle spese derivanti dall’affidamento per la redazione PIAO – anni 2023-2024-2025 - con riduzione di spesa di pari importo per acquisti di beni e servizi

come riportato nell’allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale; al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio di bilancio

VISTI i prospetti sugli equilibri di bilancio allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, realizzati da parte del Servizio Finanziario dell’Ente EVIDENZIATO che il bilancio di previsione pareggia in

	Previsioni iniziali	Previsioni esecutive
<b>Esercizio 2023</b>	29.183.442,60	29.211.256,18
<b>Esercizio 2024</b>	28.480.394,00	28.480.394,00
<b>Esercizio 2025</b>	29.346.455,00	29.346.455,00

VISTA la relazione sullo “*Stato di attuazione dei Programmi 2023*” allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che la gestione stia procedendo sostanzialmente in maniera conforme a quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025

**RICHIAMATA:**

- la legge regionale n. 7/2012 che prevedeva lo scioglimento del Consorzio nel corso del 2013; il comma 3 dell'art. 14 (“Norme transitorie”) prevede che “Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7”: pertanto i Consorzi di Bacino ex art. 11 della L.R. 24/2002 e le Associazioni di ambito territoriale ottimale ex art. 12 della medesima L.R. 24/2002 risultano attualmente esistenti ed operanti;
- la legge regionale n. 1 del 10/01/2018 (BUR 2S3 11/01/2018) “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” così come modificata dalla L.R. 4/2021 “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)” che ha previsto definitivamente la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d'Ambito in Conferenza d'Ambito regionale riconoscendo al Consorzio ACEA Pinerolese un ruolo centrale quale soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di igiene urbana e unico soggetto abilitato, per legge, a procedere nelle fasi di affidamento e di organizzazione e controllo diretto dei servizi nel proprio territorio di competenza;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 23/12/2022, avente per oggetto “ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA DENOMINATO “CONSORZIO ACEA PINEROLESE” PER ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 1/2018 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 4/2021. SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CON ALLEGATI IL NUOVO STATUTO E IL NUOVO RIPARTO DELLE QUOTE CONSORTILI. PRESA D'ATTO.” Con la quale il Consorzio Acea Pinerolese è diventato Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. 4/2021. La convenzione è stata sottoscritta da tutti i Comuni associati ed è pienamente attiva;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 01 del 29/04/2022, avente per oggetto “CONFERENZA D'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE ISTITUITA DALLA LEGGE REGIONALE N. 01/2018. APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE ISTITUTIVA.” con la quale il Consorzio ACEA Pinerolese ha approvato gli atti finalizzati alla costituzione della conferenza regionale. L'iter di sottoscrizione della convenzione è in corso e la Conferenza d'Ambito Regionale sarà operativa a far data dal 01/01/2024.

**DATO ATTO CHE**

- il Consorzio ACEA Pinerolese ha operato, nell'ambito della *prorogatio* di cui ai punti precedenti, al fine di concludere il procedimento previsto dalla nuova legge regionale, con personale in distacco della soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa senza aver individuato, nella propria pianta organica ruoli dirigenziali che sovrintendono agli adempimenti di cui al richiamato articolo 107 del TUEL. L'unica posizione organizzativa è quella del responsabile amministrativo e finanziario ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Speciale Consortile, nominato

con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18/2009. È pertanto il Consiglio Direttivo, con deliberazioni dell'organo, ad adempiere agli obblighi normativi

- per dare corretta applicazione a quanto disposto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 è necessario adottare un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi relativamente all'esercizio in corso

CONSIDERATO CHE il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-quinquies del Testo Unico Enti Locali, con attestazione del 19/07/2023, ha dichiarato che non sussistono debiti fuori bilancio ed allo stato non vi sono le condizioni di squilibrio di bilanci tali da prevedere che la gestione finanziaria in corso sia di competenza che dei residui possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione.

DATO ATTO inoltre che la predetta documentazione, una volta approvata dal Consiglio Direttivo, verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Consortile dopo l'acquisizione del parere da parte del Revisore dei Conti

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- UDITO quanto esposto dal Presidente e VISIONATI i prospetti sugli equilibri di bilancio e la relazione sullo "*Stato di attuazione dei Programmi 2023*" quali allegati al presente atto;
- RITENUTO procedere alla sua approvazione;
- VISTA
  - la normativa vigente in materia;
  - la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
  - la Legge Regionale 24.05.2012, n. 7
  - la Legge Regionale 10.01.2018, n. 1, così come modificata dalla L.R. 16.02.2021, n. 4
- VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012:
  - In ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
  - In ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Su proposta del Presidente Luca SALVAI, relatore;

VISTI:

- la Convenzione Consortile adeguata alla L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021, sottoscritta dai rappresentanti dei 47 comuni del Sub-Ambito 12 – Pinerolese;
- lo Statuto Consortile di cui alla deliberazione AC 18/2022;
- Il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2004
- Il D.lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014

A voti unanimi

### **DELIBERA**

- DI APPROVARE la proposta di variazione di assestamento al bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, allegata al presente atto sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, da presentare all'Assemblea per l'approvazione definitiva

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi risultano rispettati gli equilibri di bilancio, e che non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili.
- DI APPROVARE le risultanze derivanti dalla relazione e dai prospetti sugli equilibri di bilancio allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il bilancio di previsione pareggia in:

	<b>Previsioni iniziali</b>	<b>Previsioni esecutive</b>
<b>Esercizio 2023</b>	29.183.442,60	29.211.256,18
<b>Esercizio 2024</b>	28.480.394,00	28.480.394,00
<b>Esercizio 2025</b>	29.346.455,00	29.346.455,00

- DI APPROVARE la relazione sullo “*Stato di attuazione dei Programmi 2023*” allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- DI PRESENTARE il presente documento all'Assemblea Consortile per l'approvazione;
- DI DICHIARARE a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.